

DECRETO LEGISLATIVO 151/2001

Articolo 41 - Riposi per parti plurimi (legge 30 dic.1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.